

**Allegato A al Decreto n. 109 del 23/12/2010**

pag. 1/7

Prime indicazioni per il coordinamento tra le procedure utilizzate per la comunicazione unica e l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione all'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 28, comma 1 della legge regionale n. 15 del 2010.

Con l'entrata in vigore dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2010 le modalità di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane sono state notevolmente semplificate. L'iscrizione su domanda è stata sostituita da una comunicazione del titolare o legale rappresentante dell'impresa attestante il possesso dei requisiti artigiani, inclusi quelli professionali prescritti per l'esercizio delle attività regolamentate. La comunicazione, redatta secondo il modello elettronico che si allega (**Allegato A1**) e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è trasmessa alla Commissione provinciale per l'artigianato esclusivamente in via telematica. L'iscrizione all'Albo decorre dalla data di presentazione della comunicazione. Le Commissioni provinciali per l'artigianato effettuano il controllo successivo disponendo, nel caso di accertamento con esito negativo, la cancellazione dall'Albo con effetto retroattivo ex tunc. Il procedimento di controllo deve concludersi entro il termine finale di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della comunicazione, salva la possibilità di sospensione per non più di trenta giorni nel caso di motivate esigenze istruttorie, come, ad esempio, nelle fattispecie in cui è reputato necessario il controllo in loco del Comune. Decorso il termine suddetto, è da ritenersi formato il silenzio accoglimento e l'impresa è iscritta all'Albo in via definitiva. Resta sempre ferma la competenza della commissione di effettuare i controlli a campione, circa il mantenimento dei requisiti di artigianalità, di cui all'art. 16, comma 2 della l.r. n. 15 del 2010.

L'art. 4 della citata legge regionale attua, inoltre, il coordinamento tra il procedimento di iscrizione all'Albo e la Comunicazione unica per la costituzione dell'impresa di cui all'art. 9 del decreto legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007.

Occorre precisare che la comunicazione all'Albo non assorbe gli adempimenti amministrativi che la legge richiede per l'avvio di determinate attività artigianali, come, appunto, la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività alla CCIAA/CPA o al SUAP/Comune competenti per territorio.

Ciò premesso, si ritiene necessario formulare delle prime indicazioni per garantire il coordinamento tra comunicazione unica ed iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

1) Comunicazione unica

Si premette che la comunicazione unica, divenuta obbligatoria a partire dal 1° aprile 2010, è una procedura che consente di eseguire contemporaneamente, con un'unica modalità di presentazione, per il tramite del Registro delle imprese, tutti i principali adempimenti amministrativi necessari alla nascita dell'impresa ed ha effetto anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali. Il registro delle imprese è, quindi, l'unico canale telematico attraverso

cui è possibile avviare un'impresa, ma anche presentare denunce e dichiarazioni di modifica e di cessazione dell'impresa.

La Comunicazione Unica si applica alla generalità delle imprese sia individuali che societarie.

In base alla normativa nazionale può essere presentata esclusivamente per via telematica o su supporto informatico, mentre è escluso l'uso del supporto cartaceo.

L'articolo 4 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 elenca le amministrazioni destinatarie della Comunicazione unica, vale a dire:

- l'Agenzia delle Entrate;
- il Registro delle imprese;
- l'INPS;
- l'INAIL;
- l'Albo delle imprese artigiane;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Gli adempimenti assolti con la Comunicazione unica sono espressamente elencati all'art. 5 del D.P.C.M. 6 maggio 2009. Trattasi, in particolare, di:

- dichiarazione di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini IVA;
- domanda iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel Registro delle imprese e nel Rea, con esclusione del deposito dei bilanci di esercizio, del deposito dell'elenco soci delle S.p.a. non quotate e delle situazioni patrimoniali dei consorzi;
- domande di iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;
- domande di iscrizione, variazione, cessazione al Registro delle Imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane e commerciali,
- domande di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
- variazione dei dati di impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:
 1. attività esercitata;
 2. cessazione attività;
 3. modifica denominazione impresa individuale;
 4. modifica ragione sociale;
 5. riattivazione attività;
 6. sospensione,
 7. modifica della sede legale;
 8. modifica della sede operativa,
 9. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 99 del 2009 la presentazione della comunicazione unica determina l'automatica iscrizione dell'impresa cooperativa nell'Albo delle Società Cooperative.

Da quanto sopra si evince che con la Comunicazione unica il Registro imprese è diventato lo sportello unico per tutte le imprese ai fini sia di pubblicità legale che fiscali, previdenziali ed assicurativi. In ogni caso, il Registro imprese non effettua l'istruttoria di tutte le domande pervenute, ma solo di quelle di sua specifica competenza; la competenza in materia permane in capo a ciascuna delle amministrazioni coinvolte.

Al riguardo si precisa che:

- le denunce di iscrizione all'INAIL tramite Comunica sono ammesse solo se contestualmente l'utente inoltra al Registro imprese una domanda di iscrizione con immediato inizio dell'attività o la comunicazione di inizio attività per impresa già iscritta;
- le domande e le dichiarazioni destinate all'INPS e all'Agenzia delle Entrate possono essere integrate nella modulistica del Registro imprese ed essere presentate tramite ComUnica anche quando non vi siano da denunciare dati, atti o fatti soggetti alla pubblicità legale del Registro. In questo caso, la modulistica del Registro imprese funge da contenitore della pratica destinata ad altro ente. (Si sta, comunque, studiando una procedura guidata per l'utente in modo da superare l'invio di una pratica "vuota" al Registro imprese nel caso in cui si debba aprire una pratica solo IVA o INAIL).

Il citato D.P.C.M. 6 maggio 2009 ha specificato l'iter del procedimento nei seguenti termini:

- l'utente presenta all'ufficio del Registro delle imprese la Comunicazione unica in modalità telematica o con consegna del supporto informatico firmato digitalmente;
- il sistema informatico del Registro imprese effettua i controlli previsti dall'art. 10 del decreto citato, vale a dire:
 - a) verifica le credenziali di accesso al servizio, nel caso di presentazione telematica;
 - b) verifica la consistenza e correttezza formale dei file informatici in base alle regole descritte nel decreto della modulistica;
 - c) verifica la consistenza e validità delle firme digitali apposte;
 - d) verifica la correttezza del recapito di PEC indicato dal mittente come casella dell'impresa;
 - e) verifica la correttezza delle chiavi identificative delle posizioni dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di variazione e cessazione;
 - f) verifica che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali;
 - g) verifica il buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte, ove richiesti.
- qualora i controlli abbiano esito negativo (è sufficiente la mancanza di una qualsiasi delle condizioni sopraelencate), **la Comunicazione è irricevibile** e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella PEC dell'impresa e dell'utente che ha curato l'invio in apposita area riservata nel sito di gestione della ComUnica;
- se i controlli hanno esito positivo il Registro imprese protocolla la pratica. In caso di inoltro telematico la protocollazione del Registro imprese è automatica. Per le imprese artigiane lo specifico protocollo viene attualmente creato manualmente;
- la Comunicazione unica è trasmessa immediatamente alle Amministrazioni coinvolte, ad esclusione della parte di competenza INPS che è inviata dopo l'avvenuta iscrizione al Registro imprese o all'Albo imprese artigiane;
- l'Agenzia delle Entrate comunica subito il numero di partita IVA attribuito al Registro imprese che, a sua volta, inoltra al richiedente la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;

- l'INPS e l'INAIL comunicano al Registro imprese e al richiedente l'esito finale entro 7 giorni;
- tutte le comunicazioni tra i diversi enti coinvolti (Registro imprese, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e il richiedente) avvengono via PEC. Si ricorda, comunque, che nella fase iniziale l'Agenzia delle Entrate comunica con il Registro imprese tramite un apposito canale telematico che le permette, nel caso di inizio attività, di rilasciare all'Ufficio del Registro imprese il codice fiscale e la partita Iva prima della protocollazione della ComUnica. Tali dati sono infatti inseriti nella ricevuta di protocollazione della Comunicazione Unica.

2) Imprese artigiane e comunica

La procedura sopradescritta comporta particolari novità per le imprese artigiane. La normativa vigente prevede, infatti, che le imprese artigiane siano iscritte all'Albo delle imprese artigiane e soltanto "annotate" nella sezione speciale del Registro imprese con la qualifica artigiana. **L'estensione della Comunicazione unica alle imprese artigiane richiede che le stesse siano "iscritte" sin da subito nella sezione speciale "Piccoli imprenditori commerciali."** Questo permetterà all'impresa individuale, che apre la partita IVA prima di iniziare effettivamente l'attività artigiana, di iscriversi come "inattiva" nella suddetta sezione speciale. Successivamente, quando l'impresa inizierà l'attività artigiana, provvederà ad integrare per via telematica la pratica nata con la prima Comunicazione chiedendo l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Soltanto dopo l'iscrizione la qualifica artigiana sarà spendibile nei confronti dei terzi e risulterà dalla visura camerale. **Si ricorda, infatti, che requisito essenziale per la qualifica artigiana dell'impresa è l'esercizio effettivo dell'attività economica. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con nota del 22 marzo 2010, prot. n. 954 – 41599/2010, questa seconda Comunicazione, riferendosi al n. di protocollo della precedente pratica, rappresenta un'integrazione documentale della precedente e, pertanto, non sono dovuti nuovamente né l'imposta di bollo né i diritti di segreteria (in tal senso anche Ministero dello Sviluppo Economico 12/04/2010 – 0004636).**

L'iscrizione dell'impresa individuale inattiva è una conseguenza immediata della necessità di richiedere la partita IVA tramite ComUnica, contestualmente all'iscrizione al Registro imprese e non più prima di tale richiesta.

Il coordinamento tra la normativa in materia di artigianato e le regole della Comunicazione unica comporta delle modifiche al regime pubblicitario anche in fase di "cessazione" dell'impresa.

L'impresa individuale artigiana che cessa l'attività artigiana senza chiudere la partita IVA resta iscritta nella sezione speciale del registro "Piccoli imprenditori" fino alla cancellazione.

Si ricorda che con la nota citata il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che nei casi "in cui la Comunicazione Unica contenga esclusivamente domande di contenuto previdenziale, assistenziale e fiscale, per la sua presentazione, non sono dovuti diritti di segreteria alle camere di commercio".

Con l'entrata in vigore dell'art. 4, comma 3 della l.r. n. 15 del 2010 l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane decorre dalla data di presentazione della Comunicazione unica.

Con riferimento all'impresa individuale che **"inizia l'attività ex novo"** si possono verificare due diverse situazioni:

- a) l'impresa individuale all'atto della richiesta della partita IVA può iscriversi come "inattiva" nella sezione speciale "Piccoli imprenditori commerciali". La ricevuta di protocollazione legittima l'impresa ad iniziare l'attività economica. Tale attività può essere riconosciuta come "artigiana" ed essere iscritta all'Albo solo dopo la presentazione di una nuova ComUnica per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- b) l'impresa inizia un'attività economica esclusivamente artigiana contestualmente alla richiesta di apertura della partita IVA. In tale fattispecie dovrà essere dichiarata una data di inizio attività coincidente con la data di presentazione della ComUnica.

Per entrambe le fattispecie sopradescritte, si ritiene che l'iscrizione all'Albo avvenga al momento della presentazione della ComUnica, ma che la decorrenza, riferita solamente all'inizio attività, possa essere retroattiva. In ogni caso, la retroattività non può essere antecedente alla data di inizio attività dichiarata all'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le società, la possibilità di iscrivere l'impresa all'Albo con decorrenza retroattiva permette di far coincidere la data di costituzione della società con quella di avvio dell'attività artigiana, anche se il termine ultimo per il deposito dell'atto costitutivo al Registro imprese è di 30 giorni dalla data di stipulazione.

L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane avviene utilizzando la modulistica Fedra 6.5 o programmi compatibili ed utilizzando il software Comunica Standard oppure compilando la modulistica contenuta in Starweb (attualmente solo per le imprese individuali e per adempimenti relativi alle società che non richiedono atto notarile).

La ricevuta rilasciata dal sistema reca un unico numero di protocollazione del sistema Registro imprese (la protocollazione automatica avverrà nello stesso giorno di invio se effettuato in orario d'ufficio o, altrimenti, entro il giorno lavorativo successivo); il numero di protocollo Albo verrà attribuito successivamente all'atto del ricevimento della pratica artigiana da parte dell'ufficio competente alla gestione dell'Albo. Analogamente, **il numero di iscrizione Albo sarà attribuito all'atto dell'inserimento dei dati (in PARD) nei cinque giorni previsti per il controllo formale di quanto comunicato telematicamente con ComUnica (termine fissato dall'art. 11 del DPR n. 581/95).**

Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici legati al riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa è necessario che l'ufficio ricevente della CCIAA effettui una verifica sulla regolarità della comunicazione. Tale verifica dovrà riguardare gli elementi indicati all'art. 11, comma 6 del DPR n. 581/95 ed, inoltre;

- l'indicazione di un'attività artigiana;
- la dichiarazione di possesso dei requisiti professionali richiesti per l'attività esercitata;
- l'iscrizione ad eventuali albi, ecc.

La Comunicazione ritenuta regolare determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane con attribuzione del numero che, *non appena il sistema informatico sarà adeguato a tal fine,*

sarà comunicato alla casella dell'impresa e agli altri soggetti interessati entro il termine massimo di sette giorni.

Qualora la Comunicazione non fosse ritenuta regolare, per evidente e insanabile non artigianalità dell'impresa, la Camera di commercio, tramite un funzionario delegato dal Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, respingerà l'iscrizione e ne darà tempestiva informazione all'interessato specificandone i motivi.

L'attività svolta da detto funzionario, appositamente delegato dal Presidente della C.P.A., asserisce all'attività della Commissione provinciale per l'artigianato che, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 67/87, come modificato dalla l.r. n. 15 del 2010, ha competenza in materia di iscrizioni all'Albo delle imprese artigiane.

Contro il rigetto della Comunicazione sarà, pertanto, possibile il ricorso gerarchico alla Commissione regionale per l'artigianato.

Si ricorda che, al momento, non è possibile il caricamento dei dati previdenziali in automatico; detti dati vengono caricati manualmente, in un momento successivo alla presentazione della comunicazione, con il sistema PARD.

Per le pratiche di ComUnica rivolte all'iscrizione all'Albo sarà possibile utilizzare esclusivamente il modello di procura individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3616/C del 2008. L'invio della procura speciale, allegata alla pratica, è da considerarsi superato nei casi di utilizzo di certificati digitali di sottoscrizione da parte di professionisti e Associazioni imprenditoriali, così come previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3633/C del 26 aprile 2010.

3) Modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane

ComUnica, come previsto dagli artt. 6 e 7 della l. r. n. 15 del 2010, trova applicazione anche nel caso di modificazione o cancellazione dell'impresa artigiana.

A tali fattispecie si applicano le procedure descritte al precedente punto 2), ferme restando le particolari formalità di cancellazione dall'Albo imprese artigiane.

4) Attività regolate

Per le attività regolate il cui esercizio è subordinato al possesso di determinati requisiti professionali (es: impiantistica, autoriparatori, ecc), qualora sia comunicato lo svolgimento dell'attività in forma artigiana, la verifica di natura formale, finalizzata all'iscrizione all'Albo o al rigetto della Comunicazione, verrà effettuata da parte dell'ufficio competente alla gestione dell'Albo.

5) L'attività delle Commissioni provinciali per l'artigianato

La l. r. n. 15 del 2010, recependo l'istituto della Comunicazione unica anche ai fini dell'iscrizione all'Albo, ha modificato il ruolo delle Commissioni provinciali per l'artigianato. E' stata, infatti, superata la funzione deliberativa in via preventiva concernente l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione all'Albo delle imprese

artigiane su domanda dell'interessato; **resta, comunque, in capo alle C.P.A. la funzione di tenuta dell'Albo.**

Pertanto, le Commissioni prenderanno visione di tutte le Comunicazioni pervenute, sia di quelle ritenute valide che di quelle rigettate dall'ufficio competente alla gestione dell'Albo.

L'art. 4, comma 5 della l.r. n. 15 del 2010 prevede che le Commissioni provinciali effettuino il **"controllo sostanziale"** delle iscrizioni, valutando l'effettiva sussistenza dei requisiti artigiani e professionali dichiarati in sede di ComUnica.

Qualora fosse accertata l'erronea attestazione del possesso di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, salve le sanzioni previste dalla legge per il caso di dichiarazioni false o mendaci, la C.P.A. procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo delle imprese artigiane con decorrenza dal momento dell'iscrizione.

La l.r. n. 15 del 2010 ha abrogato l'istruttoria comunale sempre prevista in modo generalizzato ai fini dell'iscrizione all'Albo o della cancellazione dallo stesso. Tuttavia, la nuova legge regionale ha conservato la possibilità per la C.P.A. di richiedere il controllo in loco del Comune nei casi notoriamente più complessi. Spetterà alle C.P.A., anche sulla base di eventuali direttive impartite dalla Commissione regionale per l'artigianato, individuare le fattispecie che necessariamente richiedono l'istruttoria comunale come potrebbero essere, a puro titolo esemplificativo, le attività libere (edilizia), le attività di norma esercitate da soggetti che facilmente si rendono irreperibili, le s.r.l. pluripersonali, le attività regolamentate per le quali non è stata prodotta a fascicolo tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti professionali.

Il procedimento di controllo deve comunque concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di iscrizione all'Albo; termine che può essere sospeso, per non più di trenta giorni, nel caso di motivate esigenze istruttorie, come quando si rende necessario richiedere il controllo in loco del Comune. **Il procedimento deve essere svolto in contraddittorio con l'interessato garantendone la partecipazione e l'esercizio del diritto di difesa.**

Decorso il termine fissato ex lege per il controllo, l'impresa è da ritenersi iscritta all'Albo delle imprese artigiane in via definitiva. Resta ferma la facoltà, attribuita alle C.P.A. dall'art. 16, comma 2 della l.r. n. 15 del 2010, di effettuare controlli sul mantenimento dei requisiti di qualifica artigiana da parte delle imprese iscritte all'Albo, operando su un campione non inferiore al 10%. Anche in tale fattispecie, saranno le C.P.A. a definire le modalità con cui individuare il campione e procedere al successivo controllo, eventualmente prevedendo che il campione del 10% possa essere ripartito in più annualità in relazione al n° delle imprese iscritte all'Albo provinciale di riferimento.

6) Imposta di bollo e diritti di segreteria

La materia non rientra nell'ambito delle competenze regionali e, pertanto, si rinvia alle normative vigenti nonché ai pareri dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico.